



COMUNE DI GUALDO

Provincia di Macerata

Viale Vittorio Veneto, 4 – 62020 Gualdo (MC) – Tel. 0733-668122 – Fax 0733-668427
E-mail: info@comune.gualdo.mc.it - P.IVA 00287090435 – C.F. 83002290431

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 3 DEL 19-04-21

**Oggetto: ALIQUOTE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2021: DETERMINAZIONI.**

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di aprile, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

ZAVAGLINI GIOVANNI	Presente	BECCERICA MARCO	Presente in videoconferenza
TIBURZI EMANUELE	Presente in videoconferenza	MAURIZI CHIARA	Presente in videoconferenza
MORETTI FILOMENA	Presente in videoconferenza	ISIDORI MANILA	Presente in videoconferenza
PIZZARULLI MARIANNA	Presente in videoconferenza	BATASSA MONIA	Assente
MARTINES VINCENZO	Presente in videoconferenza	MORE' FAUSTO	Assente
FALCIONI MARTINA	Presente in videoconferenza		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[2] Presenti n.[9]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. CARDINALI DR. MARISA

Assume la presidenza il Sig. ZAVAGLINI GIOVANNI
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

BECCERICA MARCO
MAURIZI CHIARA
FALCIONI MARTINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), con il quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160: “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, il quale ha abolito, con decorrenza 1° gennaio 2020, l'Imposta Comunale Unica, ad eccezione della componente TARI, introducendo la nuova IMU che comprende le componenti IMU e TASI precedenti, con l'obiettivo di semplificare l'insieme delle tasse sugli immobili, che fino allo scorso anno erano divise in due diversi tributi dalle regole pressoché identiche;

RILEVATO che la nuova disciplina in materia di IMU è contenuta nell'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge di bilancio 2020, di seguito denominata “legge” per i quali:

1. il presupposto dell'imposta rimane invariato rispetto al passato; l'articolo 1, comma 740, della legge n. 160/2019, prevede che il presupposto impositivo è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. In tema di aree edificabili, invece, ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera a), per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale e, a decorrere dal 2020, si considera parte

integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente;

2. i soggetti passivi dell'imposta continuano ad essere i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;

3. in riferimento all'abitazione principale di lusso è previsto che:

- *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”* (comma 748);

- è confermata la detrazione di 200,00 euro, oltre che all'abitazione di lusso (fabbricati di categoria catastale A/1, A/8, A/9) anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (comma 749);

4. l'aliquota di base per i terreni agricoli, invece, è pari allo 0,76% e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento (comma 752);

5. per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, come disposto dal comma 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76% (comma 753);

6. come disposto dai commi da 754 a 756, della legge: *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”*, con l'effetto che alla soppressione della TASI, abbia fatto seguito l'aumento dell'aliquota di base dell'IMU, che dallo 0,76% è passata allo 0,86%.

In sostanza, l'aliquota di base è pari all'8,6 per mille, con facoltà per i Comuni di aumentarla fino al 10,6 per mille o di azzerarla del tutto;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19/06/2020, con la quale sono state approvate le aliquote IMU a valere per l'anno 2020;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.3 del 19-04-2021 COMUNE DI GUALDO

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/09/2020 avente ad oggetto “Determinazioni aliquote IMU anno 2020: precisazioni”;

RITENUTO di determinare le aliquote IMU da applicare per l’anno 2021, nei seguenti valori, confermando le aliquote applicate per l’anno 2020:

Tipologia	Aliquota Definitiva
Aliquota ordinaria	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis, del D. L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994	0,1%
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita	0,1%
Aliquota ridotta abitazione principale e pertinenze classifica Categorie catastali A/1, A/8 e A/9: - Detrazione € 200,00	0,5%

RILEVATO che con l’applicazione delle nuove aliquote IMU, il carico impositivo resta invariato;

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), per il quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi, per i servizi locali e per l’approvazione dei Regolamenti, è stabilito entro la data fissata per l’approvazione dei bilanci di previsione;

VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), per il quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.3 del 19-04-2021 COMUNE DI GUALDO

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che al comma 3-bis dell'art.106 ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021;

DATO ATTO che con Decreto Ministro Interno del 13/01/2021, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali per l'esercizio 2021, è stato prorogato al 31 marzo 2021;

DATO ATTO che con Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni) il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali per l'esercizio 2021, è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021;

VISTO l'articolo 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178: "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*";

ACQUISITI i pareri favorevoli sulle regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Responsabile Finanziario, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi, resi per appello nominale ed espressi in modalità telematica, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n.18/2020;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e quale motivazione dell'atto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI DETERMINARE ai sensi dell'articolo 1, comma 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le seguenti aliquote d'Imposta Municipale Propria (IMU), da applicare per l'anno 2021:

Tipologia	Aliquota Definitiva
Aliquota ordinaria	1,06%

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis, del D. L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994	0,1%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,1%
Aliquota ridotta abitazione principale e pertinenze classifica Categorie catastali A/1, A/8 e A/9: - Detrazione € 200,00	0,5%

3. DI DARE ATTO che con l'introduzione della nuova IMU è soppressa l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dall'1 gennaio 2020, fatta eccezione della componente TARI, che resta confermata.

4. DI CONFERMARE, anche per l'anno d'imposta 2021, la detrazione d'imposta di € 200,00 per l'abitazione principale e le pertinenze degli immobili classificati nelle Categorie catastali A1, A8 e A9.

5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione nel portale del Federalismo Fiscale, secondo la previsione normativa dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dall'articolo 15 bis del decreto legge n. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019.

6. DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al Bilancio di esercizio, secondo l'articolo 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

da sottoporre:

- alla C.C. nella seduta del 19-04-2021

<p>Oggetto: ALIQUOTE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021: DETERMINAZIONI.</p>

**artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267

Data: 13-04-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Vita Sonia

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267

Data: 13-04-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Vita Sonia

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to ZAVAGLINI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDINALI DR. MARISA

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza municipale, li 22-04-21

Il Segretario Comunale
F.to CARDINALI DR. MARISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 22-04-21 al 07-05-21 senza reclami.
- é divenuta esecutiva il giorno
[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, c.3).
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
F.to CARDINALI DR. MARISA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
CARDINALI DR. MARISA